



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 40 del 2013

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 57/2013 del Comando Carabinieri per la tutela della salute
- NAS Ragusa .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il verbale n.57 /2013 del 15.4.2013 redatto dal Comando Carabinieri per la tutela della salute - NAS Ragusa (Mar. A. s. UPS Sturiale Antonio e App. Sc. Messina Roberto) relativo all'accertamento effettuato in data 15.4.2013 alle ore 9,05 in Vittoria, contrada Boscopiano s.n., presso il supermercato CONAD per la violazione dell'art. 6 comma 8 del D.Lgs. 6.11.2007 n. 193 in relazione al Regolamento CE n. 852/2004 *"per avere omesso di attuare procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP; infatti le schede di verifica relative al rilevamento giornaliero della temperatura risultavano essere aggiornate soltanto fino alla data del 26.3.2013"*;

Rilevato che la responsabilità è da ascrivere a:

CASSISI SERGIO nato a Modica il 11.3.1962 in qualità di legale rappresentante della società Boscopiano s.r.l. con sede in Modica, contrada Fargione, Agglomerato Industriale Modica-Pozzallo – Consorzio ASI – ex IMAC ;

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dai responsabili, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione della sanzione da applicare;

Atteso che l'interessato si è avvalso della facoltà di ricorso, ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981 producendo all'Azienda scritti difensivi, pervenuti al protocollo generale in data 29.5.2013 prot. E-0011497;

Dato atto che il Comando NAS di Ragusa in data 25.10.2013 prot. E- 0023308 ha fatto pervenire le controdeduzioni con le quali evidenziava che *"le temperature rilevate in sede ispettiva erano corrette e, pertanto, si ritiene condivisibile la richiesta di applicazione del minimo edittale"*, rimettendo alla determinazione della Autorità Amministrativa sia tale determinazione e sia la concessione della richiesta rateazione ;

Ritenuto, pertanto, di potere accogliere la richiesta di riduzione della sanzione al minimo edittale, pari ad Euro 1.000,00 e che, contestualmente, può essere accolta la richiesta di rateazione in numero dieci rate, oltre spese di accertamento e notificazione ;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il D.Lgs.193/2007;

g

Vista la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);
Visto l'art. 8 e ss. del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 9.7.2013 dell'ASP;

Ordina

Al sig. CASSISI SERGIO nato a Modica il 11.3.1962 ed ivi residente in contrada Fargione s.n. in qualità di legale rappresentante della società Boscopiano s.r.l. con sede in Modica, contrada Fargione Agglomerato Industriale Modica-Pozzallo – Consorzio ASI – ex IMAC il pagamento della somma totale di €. 1.000,00 (mille/00), ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera b) del Regolamento Aziendale sopra citato (importo pari al minimo della sanzione edittale) per sanzione amministrativa;

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

- Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.000,00;
- Spese di accertamento e notificazione : € 50,00;
- Bolli € 16,00;

Per complessivi € 1.066,00 (millesessantasei /00) da versare in numero dieci rate di Euro 106,6 ciascuna, entro i primi dieci giorni di ogni mese tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V".
nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento a questa Azienda, presso la sede in Ragusa, Piazza Igea n. 1, Ufficio Sanzioni (tel. 0932-234328-234330- fax: 0932-234286) ;

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'ASP inviterà l'obbligato, tramite l'Ufficio competente a regolarizzare i pagamenti, avvertendolo che, *ove non provveda entro 30 giorni*, sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata relativa alla somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore. E' facoltà del trasgressore corrispondere l'importo in unica soluzione.

Il presente atto va notificato a:

- Al sig. CASSISI SERGIO nato a Modica il 11.3.1962 in qualità di legale rappresentante della società Boscopiano s.r.l. con sede in Modica, contrada Fargione Agglomerato Industriale Modica-Pozzallo – Consorzio ASI – ex IMAC ;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla notifica .

L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 29 OTT. 2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ARCH. ANGELO ALIQUO'


9